



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Amto Cecce (All.)

Seduta del 29 SET. 2011

Deliberazione n. 812

OGGETTO:

PIANO FAUNISTICO - VENATORIO REGIONALE - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIFERIMENTO PER I PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO - LINEE GUIDA.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 29 SET. 2011 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele | Presidente |
| 2) PIETRACUPA | Mario | Vice Presidente |
| 3) CAVALIERE | Nicola | Assessore |
| 4) DI SANDRO | Filoteo | " |
| 5) FUSCO | Angiolina | " |
| 6) MARINELLI | Franco Giorgio | " |
| 7) MUCCILLI | Salvatore | " |
| 8) VELARDI | Luigi | " |
| 9) VITAGLIANO | Gianfranco | " |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X

Atto da pubblicare Il Direttore del Servizio <u>dr.ssa Emilia Petrollini</u>	Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Per estratto	<input type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, _____

Il Responsabile dell'istruttoria
Antonio PARZIADE

Il Direttore Generale
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
dr. Antonio FRANCIONI

Il Direttore del Servizio
dr.ssa Emilia PETROLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente Sen. A. Michele IORIO;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la Legge Regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente A. Michele IORIO;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare il documento "*Criteria di riferimento per i Piani Faunistici Venatori Provinciali e destinazione d'uso del territorio - Linee Guida*", allegato "A" al presente atto come parte integrante, che illustra obiettivi e modalità per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, differenziando il territorio in aree destinate alla caccia, istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio ;
- 3) di partecipare la presente deliberazione al Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, alla Provincia di Campobasso e alla Provincia di Isernia per i provvedimenti di competenza;
- 4) di dare mandato al Servizio Politiche Culturali e per lo Sport per l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento.



ALLEGATI ATTI

IL SEGRETARIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



Oggetto: PIANO FAUNISTICO - VENATORIO REGIONALE – APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIFERIMENTO PER I PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO – LINEE GUIDA –.

Premesso che:

- la pianificazione dell'attività venatoria e la regolamentazione ad essa sottesa, che a livello regionale si sostanziano nel coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP), determinano effetti importanti ed incisivi sulla tutela e sulla protezione della fauna selvatica;
- l'art. 10, comma 1, della L. n. 157/92 stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;
- le Province molisane, nel rispetto della vigente normativa in materia, hanno il compito di predisporre i propri Piani Faunistici - Venatori articolandoli per comprensori omogenei dal punto di vista faunistico ed ambientale e definendo l'assetto territoriale di ciascun comprensorio omogeneo in termini d'istituti faunistico - venatori;
- con rispettive delibere n. 84 del 10.05.2011 e n. 60 del 31.05.2011 le Giunte Provinciali di Campobasso e Isernia hanno dato avvio alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli aggiornamenti dei rispettivi piani faunistici - venatori;

RICHIAMATE le deliberazioni Giunta regionale nn. 891/2010 e 572 /2011;

RICHIAMATO altresì, il "*Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la Pianificazione Faunistico-Venatoria*" redatto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA) ai fini dell'orientamento delle Regioni e delle Province nella predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria previsti dal comma 11 dell'art. 10 della citata L. 157/92;

RITENUTO di dover procedere all'elaborazione di un documento tecnico che illustri obiettivi e modalità per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 10 agosto 1993, n. 19;

VISTO il documento "*Criteri di riferimento per i piani faunistici venatori provinciali e destinazione d'uso del territorio – Linee Guida*", allegato al presente atto, come parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare il documento "*Criteria di riferimento per i Piani Faunistici Venatori Provinciali e destinazione d'uso del territorio - Linee Guida*", allegato "A" al presente atto come parte integrante, che illustra obiettivi e modalità per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, differenziando il territorio in aree destinate alla caccia, istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio;
- di partecipare la presente deliberazione al Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, alla Provincia di Campobasso e alla Provincia di Isernia per i provvedimenti di competenza;
- di dare mandato al Servizio Politiche Culturali e per lo Sport per l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento.

Campobasso, li _____

L'Istruttore
Antonio PARZIALE

Il Direttore del Servizio
dr.ssa Emilia Petrollini



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 812 del 29 SET 2011



PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li _____

Il Direttore del Servizio
dr.ssa Emilia Petrollini

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale Dott. Antonio Francioni,

visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa, **ESPRIME** parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

al Presidente IORIO l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
dr. Antonio FRANCIONI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

F.to **IL SEGRETARIO**
de Santis

F.to **IL PRESIDENTE**
Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 30 settembre 2011



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura de Santis", written over a horizontal line.

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 812 del 29 SET 2011

Allegato A)



Regione Molise



**DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA TERZA**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO,
SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI**

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E PER LO SPORT

LINEE GUIDA

**CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO PER I PIANI
FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI E DESTINAZIONE
D'USO DEL TERRITORIO**



LINEE GUIDA

CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO PER I PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.

1. PREMESSA

La pianificazione faunistico venatoria è basata principalmente sulla ripartizione del territorio in aree destinate alla caccia programmata e istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio; tale pianificazione è articolata territorialmente in Ambiti Territoriali di Caccia. I Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) individuano le tipologie di Istituto nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo Stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta;
- f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;
- g) quagliodromi di superficie oscillante fra i quattro dieci ettari fino al raggiungimento di una superficie massima di 25 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta;
- h) la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve in ogni modo ostacolare l'attuazione del piano faunistico - venatorio (legge 157/92 art. 14, comma 12.)

I Piani Faunistici Venatori Provinciali possono essere aggiornati, durante il periodo di vigenza, con le stesse modalità di adozione e approvazione previste per la redazione dei Piani medesimi.

Le Province, relativamente alla gestione della fauna selvatica, possono interagire con i gestori dei Parchi Regionali.

L'assegnazione differenziata di quote di territorio destinate rispettivamente alla protezione della fauna, alla gestione privata e alla caccia programmata è ripartita secondo le percentuali previste dall'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm. e dagli artt. 6 e 10 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 e ss.mm.ii. Il computo di tali proporzioni è stabilito sulla quantificazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) disponibile, intendendo come tale tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ivi comprese le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi, ecc...



2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

La direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", così recepita dal D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale direttiva individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3 paragrafo 2) e ne esclude chiaramente altri (art. 3 paragrafo 8); in particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE emanata in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.

Gli articoli 6 e 7 di quest'ultima normativa, impongono, infatti, la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nonché sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli".

Il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre i piani faunistico-venatori provinciali alla Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sarà svolta anche la Valutazione d'Incidenza del Piano. La Valutazione Ambientale Strategica garantirà anche il coordinamento tra i PFVP di Province e Regioni contermini.

3. DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP)

Ai fini della pianificazione faunistico – venatoria, l'art. 10 comma 3 della legge n. 157/1992 stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% alla protezione della fauna selvatica. L'art. 6 comma 3 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.ii., stabilisce, altresì, che il territorio agro - silvo - pastorale della Regione utile all'esercizio venatorio è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a

protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Tale percentuale dovrà essere rispettata per il territorio di entrambe le province.

Nell'intento di fornire sotto il profilo faunistico-venatorio un'interpretazione organica e funzionale alle suddette norme, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) ha ritenuto opportuno di esprimere una migliore definizione del territorio "agro-silvo-pastorale". Infatti, nel documento tecnico n. 15, orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria, l'istituto rileva come risulterebbe incongrua, rispetto ai principi generali della legge, e quindi, da escludersi, l'interpretazione letterale del termine "agro-silvo-pastorale" che comporterebbe l'esclusione di ampie porzioni di territorio di rilevante interesse faunistico e venatorio, come le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti improduttivi, ecc., così come gli incolti propriamente detti (rocce, ecc.) sui quali non sarebbe possibile qualsivoglia forma di gestione o di protezione. A tal proposito l'istituto evidenzia come l'azione di salvaguardia e di prelievo della fauna selvatica per fini venatori non può che essere attuata (nelle forme più consone) **su tutto il territorio idoneo alla stessa fauna selvatica**, rilevando infine come il principio ispiratore delle legge a questo proposito, sia essenzialmente teso ad individuare il territorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico – venatoria da parte delle Regioni e delle Province.

Nel determinare il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) delle Province, si dovrà, quindi, tenere conto del fatto che l'azione di salvaguardia e di prelievo della fauna selvatica per fini venatori non può che interessare tutto il territorio **utile alla stessa fauna selvatica**, prendendo come riferimento i limiti amministrativi della regione ed escludendo le terre emerse che attengono al demanio marittimo dello Stato (ivi comprese le opere frangiflutti o altri manufatti fissi).

3.1 - Metodologia di calcolo del territorio agro – silvo – pastorale (TASP)

Tenendo presente che il TASP corrisponde al territorio agro-silvo-pastorale utile alla fauna selvatica, si ritiene che la sua valutazione debba considerare l'intera superficie planimetrica del territorio provinciale, dalla quale vanno sottratte le aree individuate nelle categorie di seguito specificate:

- a) **Improduttivi di origine antropica (superfici urbanizzate):** sono le aree all'interno degli ambiti urbani, le categorie di territorio non ricomprese tra quelle destinate alle coltivazioni agricole, ai pascoli, agli impianti boschivi, agli incolti, alle superfici occupate da vegetazione spontanea, ecc. Sono da considerarsi improduttive anche le superfici esterne al perimetro delle aree urbanizzate ed individuabili come singoli nuclei residenziali, impianti sportivi e ricreativi, campeggi, giardini pubblici, parchi suburbani attrezzati, maneggi, ecc..
- b) **Improduttivi di origine antropica (opere pubbliche esistenti ed infrastrutture):** sono le aree appartenenti alla rete stradale e ferroviaria, considerando la sola superficie asfaltata o rotabile. Sono inclusi anche i



parcheggi, i depuratori, le fosse per liquami, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, le centrali elettriche e le cave in attività.

- c) **Improduttivo naturale**: sono le aree appartenenti ai laghi naturali o artificiali calcolate a partire dalla distanza di 25 metri dalle sponde, ovvero, situati ad altitudine superiore a 2000 metri nonché le aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda. Tale scelta considera che la fauna omeoterma utilizza, di fatto, ai fini trofici le sponde dei laghi naturali o artificiali.

Al TASP così valutato va detratta quota parte delle superfici relative alle fasce di rispetto poste nelle immediate vicinanze degli insediamenti abitativi, agricoli e industriali nonché della rete viaria e ferroviaria, in quanto, oltre ad essere escluse dall'esercizio venatorio ex art. 21 comma 1 lett.ra e) della L. n. 157/92 e ss.mm., **non possono essere considerate utili alla fauna** a causa dell'impatto e dei disturbi causati dalle attività antropiche sulle diverse specie selvatiche.

3.2 - Tecniche da adottare per il calcolo del TASP

La valutazione del TASP presenta notevoli difficoltà e limitazioni, in larga parte peraltro, dipendenti dalla strumentazione e dalle tecniche a disposizione. Le consuete tecniche di misurazione planimetrica manuale sono, infatti, fortemente soggette ad errore umano e, pertanto, richiedono una notevole quantità di tempo per il processo di misurazione delle superfici e verifica degli errori.

Per tale motivo si ritiene di dover abbandonare in parte le tecniche tradizionali, facendo invece riferimento a strumentazioni e metodologie in grado di automatizzare quanto più è possibile le operazioni di rilievo planimetrico e di integrazione dei dati cartografici e di fornire elevati livelli di precisione, consentendo, nel contempo, l'adozione di protocolli operativi rigorosi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si ritiene, quindi, di dover adottare, quale strumento per la valutazione e la definizione del territorio agro-silvo-pastorale, un Sistema Informativo Territoriale (SIT) appoggiandosi al corpo di dati informatizzati attualmente esistenti e derivanti dalla seguente cartografia:

Livello cartografico di base

- carta dell'Uso del Suolo del territorio regionale – Corine-Land Cover – codici al 4° livello

Livelli cartografici di controllo ed aggiornamento

- carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- carta IGM in scala 1:50.000;
- cartografia tematica (schapefile) della rete stradale statale, provinciale ed autostradale;
- cartografia tematica (schapefile) della rete ferroviaria;
- cartografia tematica (schapefile) della rete idrografica;
- altri strati cartografici tematici.



I Sistemi Informativi Territoriali assolvono in modo efficace ai compiti di classificazione del territorio e di calcolo delle superfici, eliminando alla radice tutte le problematiche dipendenti dai fattori umani quali, ad esempio, le imprecisioni nella misurazione delle superfici o il considerare più di una volta la superficie di un dato poligono. In aggiunta, tali sistemi consentono di sveltire notevolmente la procedura di calcolo, oltre che di gestire simultaneamente e in maniera integrata dati di origine differente.

3.3 - Definizione del protocollo di calcolo

Il protocollo di seguito descritto integra le possibilità di analisi spaziale offerte dai Sistemi Informativi Territoriali con le direttive imposte dalla legislazione nazionale e regionale corrente. La metodologia da adottare si basa essenzialmente sulla caratterizzazione e sulla valutazione dei dati georeferenziati disponibili attualmente tenendo conto delle seguenti fasi operative:

- acquisizione delle superfici rilevabili dalla Carta dell'Uso del Suolo;
- valutazione e misura di ulteriori aree non riportate nella carta dell'uso del suolo;
- verifica ed aggiornamento dei dati sulla base di ulteriori livelli cartografici.

3.3.1 - Procedure di calcolo

Il materiale di partenza è costituito dalla "carta dell'Uso del Suolo" dalla quale è possibile estrarre le informazioni relative alla distribuzione delle infrastrutture antropiche e delle tipologie di uso del suolo da parte dell'uomo che rendono "improduttivo" il territorio sotto il profilo faunistico. Ad integrazione e a verifica dei dati verranno utilizzate le ulteriori carte tematiche in possesso dell'Ente (Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, Carta IGM in scala 1:50.000, Cartografia tematica della rete stradale statale, provinciale ed autostradale, Cartografia tematica della rete ferroviaria, Cartografia tematica della rete idrografica, altri strati cartografici tematici).

La superficie del territorio agro-silvo-pastorale utile alla fauna (TASP) potrà essere genericamente calcolata nel modo seguente:

$$\text{TASP} = \text{STP} - (\text{SIU} + \text{SIISF} + \text{SIN} + \text{SBUS})$$

Dove:

STP = superficie territoriale provinciale: è rappresentata dalla superficie territoriale provinciale complessiva ottenuta dalla somma delle superfici comunali acquisite dai dati ISTAT.

SIU = superficie improduttiva urbanizzata: è rappresentata dall'insieme delle superfici occupate dai centri abitati continui e discontinui, dalle unità industriali o commerciali, dalle installazioni speciali, dai singoli nuclei residenziali ed agricoli, dagli impianti sportivi e ricreativi, dai campeggi, giardini pubblici, parchi suburbani attrezzati, maneggi, ecc.. Tenendo conto delle informazioni contenute nella carta dell'Uso del Suolo della Regione Molise, si ritiene che, in via indicativa, debbano essere considerate le seguenti tipologie:



- 1111 Aree edificate urbane continue
- 1121 Zone edificate discontinue con edifici multipiano
- 1122 Zone edificate discontinue con case famigliari
- 1123 Zone edificate discontinue con aree verdi
- 1211 Unità industriali o commerciali
- 1212 Installazioni speciali (comprese le aree militari recintate)
- 1231 Aree portuali, commerciali e per la pesca
- 1233 Cantieri navali
- 1242 Aeroporti con piste erbose
- 1312 Cave
- 1321 Discariche per rifiuti solidi
- 1331 Siti in costruzione
- 1411 Parchi
- 1412 Cimiteri
- 1421 Impianti sportivi
- 1422 Aree per il tempo libero
- 2113 Serre



Altre tipologie rilevabili da strati cartografici diversi.

A ciò vanno aggiunte le superfici occupate dalle recenti installazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare:

parchi o impianti eolici: considerando la superficie pari ad un cerchio di raggio di metri 10,00 in corrispondenza di ogni torre eolica;

parchi o impianti fotovoltaici: considerando la superficie occupata dal parco o dall'impianto fotovoltaico.

SIISF = superficie improduttiva stradale e ferroviaria: è rappresentata dalla somma delle superfici occupate dalla viabilità regionale ed, in particolare, dalla rete autostradale, statale, provinciale e comunale nonché dalla rete ferroviaria.

La superficie del nastro stradale asfaltato potrà essere stimata nel modo seguente:

- autostrada: lunghezza misurata (acquisita tramite shapefile) x fascia di largh. di metri 26;

- strade statali: lunghezza complessiva (acquisita tramite shapefile) x fascia di largh. di metri 10;
- strade provinciali: lunghezza complessiva (acquisita tramite shapefile) x fascia di largh. di metri 8;
- strade comunali: lunghezza complessiva (acquisita dai singoli Comuni) x fascia di largh. di metri 5;

La superficie delle aree occupate dalla rete ferroviaria potrà essere stimata nel modo seguente:

- linea a binario singolo: lunghezza complessiva (acquisita tramite shapefile) x fascia di metri 6
- linea a binario doppio: lunghezza complessiva (acquisita tramite shapefile) x fascia di metri 10

La rete viaria e ferroviaria ricompresa all'interno dei centri abitati e/o, comunque, nelle aree già conteggiate tra la superficie improduttiva urbanizzata ovvero, tra le aree protette (riserva naturale, parco, ecc.), andrà scorporata tenendo conto delle relative percentuali di incidenza. Andranno, altresì, scorporati i tratti di ferrovia in galleria.

SIN = superficie improduttiva naturale: è rappresentata dalla somma delle aree appartenenti ai laghi naturali o artificiali calcolate a partire dalla distanza di 25 metri dalle sponde, ovvero, situati ad altitudine superiore a 2000 metri nonché le aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda. Tale scelta considera che la fauna omeoterma utilizza di fatto ai fini trofici le sponde o i fondali dei laghi naturali o artificiali.

SBUS = superficie “buffer” urbano e stradale non utile alla fauna selvatica: è rappresentata dalla somma delle superfici corrispondenti alle fasce di rispetto intorno ai fabbricati e alle vie di comunicazione nelle quali, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 comma 1 lett.ra e) della L. n. 157/92 e ss.mm., è vietato l'esercizio venatorio (*nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali*). Riprendendo il concetto espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in relazione alla definizione di “territorio-agro-silvo-pastorale” (*l'azione di salvaguardia e di prelievo della fauna selvatica per fini venatori non può che essere attuata (nelle forme più consona) su tutto il territorio utile alla stessa fauna selvatica*), occorre stabilire se e come tali fasce di rispetto possano rientrare, qualora ne posseggono i requisiti, nel territorio agro-silvo-pastorale.

Il problema pare oggi di difficile soluzione in quanto ogni specie faunistica presenta una diversa tolleranza rispetto alla presenza antropica. Tuttavia, considerando che il disturbo causato alla fauna selvatica è, in genere, commisurato all'entità dell'impatto derivante dalle attività antropiche, si ritiene che parte di tali fasce (poste in adiacenza dei bordi stradali e/o ferroviari nonché nelle immediate vicinanze dei fabbricati civili, industriali agricoli e di servizi), possano essere detratte dal TASP in quanto “non utili alla fauna”. Le rimanenti quote potranno essere inglobate all'interno di tale territorio, fermo restando l'applicazione in esse del divieto di esercizio venatorio. In dettaglio, si ritiene di suddividere le fasce di rispetto “buffer utili e non utili alla fauna selvatica” nel modo seguente:



Tipologia	Larghezza "buffer"	Larghezza fascia "buffer" (metri)	
	(metri per lato)	Non utile alla fauna	Utile alla fauna
Autostrade	50	30	20
Strade Statali	50	25	25
Strade Provinciali	50	20	30
Strade Comunali	50	15	35
Ferrovie a bin. singolo	50	20	30
Ferrovie a bin. doppio	50	25	25
Centri abitati e altre infrastr.	100	50	50

Anche in questo caso, le superfici "buffer" poste in adiacenza alle strade e alle ferrovie, ricomprese all'interno dei centri abitati e/o, comunque, nelle aree già conteggiate nella superficie improduttiva urbanizzata, andrà scorporata tenendo conto delle relative percentuali di incidenza. Ovviamente, la quota parte delle superfici "buffer" che rientreranno nel territorio agro-silvo-pastorale, in quanto utili alla fauna selvatica e nelle quali è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, sarà conteggiata tra le aree sottratte all'esercizio venatorio diverse da quelle destinate a protezione della fauna selvatica.

Le superfici complessive così calcolate andranno suddivise per Ambiti Territoriali di Caccia sulla base delle singole superfici territoriali e tenendo conto dell'incidenza delle aree urbane, viarie ed infrastrutturali presenti in ciascuno ATC.

4. QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE DA SOTTOPORRE A TUTELA (art. 10 c. 3 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.ii.)

Nota la superficie totale del TASP, sarà possibile valutare la porzione di territorio che, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.ii. (*il territorio agro - silvo - pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*), dovrà essere destinata a protezione della fauna selvatica.

Tenendo conto delle disposizioni previste dalla norma regionale, occorrerà, preliminarmente, detrarre dal TASP utile alla fauna selvatica l'ulteriore superficie preclusa all'esercizio venatorio: trattasi delle superfici corrispondenti alla quota parte rimanente delle fasce di rispetto "buffer" ex art. 21 c. 1 lett.ra e) della L. n. 157/92 e ss.mm. e ai fondi chiusi autorizzati dalla Regione Molise ex art. 25 della L.R. n. 19/93 e ss.mm. nelle quali è vietato l'esercizio venatorio.

Pertanto, il "territorio agro-silvo-pastorale utile all'esercizio venatorio", potrà essere calcolato nel modo seguente:

TASPUEV = TASP – SBUSDEV – SFC



dove:

TASPUEV = territorio agro-silvo-pastorale utile all'esercizio venatorio

TASP = territorio agro-silvo-pastorale utile alla fauna selvatica

SBUSDEV = restante superficie "buffer" urbano e stradale nel quale insiste il divieto di esercizio venatorio

SFC = superfici fondi chiusi

Anche in questo caso, le superfici complessive così calcolate dovranno essere suddivise per Ambiti Territoriali di Caccia sulla base delle singole superfici territoriali e tenendo conto dell'incidenza delle aree urbane, viarie ed infrastrutturali presenti in ciascuno ATC.

Una volta quantificato il territorio agro-silvo-pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) sarà possibile calcolare la superficie massima da destinare a protezione (20 % del TASP utile all'esercizio venatorio) nella quale dovranno essere inclusi i seguenti istituti faunistici e/o di protezione:

- parchi nazionali e regionali;
- riserve naturali statali e regionali con esclusione delle parti eventualmente ricadenti in altri istituti di tutela;
- oasi di protezione con esclusione delle parti eventualmente ricadenti in altri istituti di tutela;
- zone di ripopolamento e cattura;
- zone addestramento cani;
- quagliodromi;
- altri istituti di protezione previsti da altre norme.



5. QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE DISPONIBILE PER AMBITI PRIVATI (Art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.ii.)

Tale superficie si ottiene applicando i dettami dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/93 e ss.mm. che testualmente recita:

Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:

- a) 8 per cento alle aziende faunistico - venatorie;*
- b) 5 per cento alle aziende agri - turistiche - venatorie;*
- c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.*

6. QUANTIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE OVE SI EFFETTUA LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (art. 6 comma 6 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.ii.)

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 6 della L.R. n. 19/93, il rimanente territorio agro-silvo-pastorale è destinato alle forme di gestione programmata della caccia sul quale viene calcolato, tra l'altro, il numero di cacciatori ammissibili per ogni ambito territoriale di caccia sulla base dell'indice di densità venatoria stabilito dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. E' bene evidenziare che, ai fini di tale calcolo, si dovrà

tener conto annualmente delle superfici percorse dal fuoco nelle quali, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1 della L. n. 353/2000, vige il divieto di esercizio venatorio per anni dieci.



7. ISTITUTI DI PROTEZIONE E DI PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

È ormai generalmente riconosciuto che la fauna selvatica, al pari di altre risorse naturali, rappresenta un bene comune della collettività nazionale ed internazionale. Essa infatti costituisce parte integrante, in senso strutturale e funzionale, degli ecosistemi dalla cui completezza e stabilità dipendono il benessere e la vita stessa sul nostro pianeta. Le popolazioni di animali selvatici, rappresentando risorse finite ma rinnovabili, richiedono una serie di attenzioni al fine di garantirne la conservazione sia a livello di specifiche popolazioni, sia nel loro complesso.

Sebbene l'obiettivo prioritario che deve ispirare una politica di pianificazione delle aree protette sia indiscutibilmente rappresentato dalla conservazione e tutela di specifiche realtà ambientali e faunistiche, non va tuttavia trascurato l'importante ruolo che può essere svolto da istituti di protezione quando realizzati anche in funzione della gestione faunistico-venatoria che viene svolta sul restante territorio. D'altro canto occorre tenere ben presente che l'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, va attentamente valutata tenendo in debita considerazione anche l'impatto che questo può determinare a carico della realtà sociale e produttiva del comprensorio interessato.

Nel limite del possibile, e tenuto conto del grado di priorità faunistica che motiva il ricorso allo strumento del vincolo di protezione, occorre agire in modo da favorire un livello di integrazione il più elevato possibile tra le esigenze di conservazione della fauna e le possibilità di sviluppo economico-sociale dei territori interessati. Diversamente il rischio è che la mera presenza di istituti di protezione non sia sufficiente a garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali che essi si prefiggono.

Sebbene la legge quadro sulle aree protette costituisca lo strumento normativo di riferimento in materia di istituzione di aree di particolare protezione (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali), notevole importanza riveste anche la legge n. 157/1992, non solo perché vi si delineano le funzioni proprie degli ambiti di protezione finalizzati (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica), ma anche per il fatto che vi si colgono alcuni aspetti con valenza sicuramente più generale. Ci si riferisce in particolare alla norma che stabilisce la percentuale di superficie che ciascuna Regione è tenuta a vincolare ad aree di protezione.

L'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 prevede infatti di destinare per la protezione della fauna selvatica una quota compresa tra il 20 e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna regione. Poiché la legge stabilisce espressamente che in dette percentuali possano essere compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni, si può immaginare che nella costituzione di tali quote le Regioni possano essere indotte a fare ricorso, oltre ovviamente al contributo fornito dai tre istituti sopra

menzionati, anche alle superfici destinate a protezione secondo quanto stabilito dalla legge n. 394/1991 e ad altre in cui sia comunque vietata la caccia.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta, inoltre, alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituite, nell'ambito della Rete Natura 2000, dalle Regioni di concerto con il Ministero dell'Ambiente, al fine di proteggere alcune specie selvatiche e floristiche in via di estinzione. Tenuto conto che in tali aree l'esercizio venatorio è comunque consentito, anche se con limitazioni diverse da sito a sito, sarebbe opportuno che, quantomeno le Oasi di Protezione, vengano localizzate parzialmente o totalmente all'interno di tali istituti.

Prima di trattare dei criteri guida che debbono ispirare l'istituzione, l'orientamento e la gestione degli ambiti territoriali di protezione finalizzata, di cui all'art. 10 della legge n. 157/92, pare importante rimarcare un elemento comune a questi istituti che li differenzia in maniera sostanziale da quelli nei quali tale interesse non risulta preminente.

Mentre per le aree vincolate a parco o a riserva naturale vengono stabilite misure restrittive in materia di salvaguardia e tutela del territorio che prevedono una serie di divieti, tra cui quello dell'esecuzione di nuove costruzioni al di fuori dei centri edificati, di una destinazione diversa da quella agricola per i terreni coltivati e dell'esecuzione di qualsiasi intervento che possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, ecc., nessuna limitazione all'uso' e alla trasformazione degli ambienti è prevista invece per gli istituti di protezione finalizzata a carattere faunistico. Appare quindi evidente come la valenza ecologica e quella produttiva di questi comprensori possano risultare anche fortemente condizionate dalla conservazione o meno di situazioni ambientali adatte ad ospitare popolazioni selvatiche. D'altra parte ciò comporta anche il rischio che lo sforzo profuso dall'ente delegato, al fine di dare corso ad un'attiva gestione che preveda adeguati investimenti in materia di ripristino ambientale, censimenti e vigilanza, risulti vanificato da repentini e incontrollati interventi di trasformazione dell'assetto ambientale che, modificando drasticamente l'habitat, ne comprometta in maniera sostanziale la recettività faunistica.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che per questi istituti il termine temporale del vincolo vada periodicamente verificato subordinandolo, nel caso di aree con funzione principalmente di protezione, al mantenimento di adeguate condizioni di habitat favorevoli la conservazione della o delle specie fatte oggetto di tutela, mentre nel caso di aree di produzione naturale (Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici di riproduzione) alla conservazione di determinati valori di produttività.

Dopo questa premessa, pare necessario esaminare le specifiche finalità e i relativi interventi tecnici che si ritiene debbano contraddistinguere i tre tipi di istituto demandati dalla legge n. 157/1992 alla protezione e produzione naturale della fauna selvatica.



7.1 - Oasi di Protezione

Come è noto, le Oasi di protezione devono assolvere il compito di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Si tratta dell'unico istituto, tra quelli contemplati dalla legge n. 157/1992, nel quale la sola finalità dichiarata è quella della protezione di popolazioni di fauna selvatica. Il principale fattore che dovrebbe guidare le scelte in merito all'istituzione delle Oasi va individuato nella qualità dell'ambiente in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per alcune realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

Relativamente all'estensione che debbono avere le Oasi non si ritiene di poter indicare parametri di riferimento standard, essendo questi subordinati alle esigenze ecologiche proprie delle specie che s'intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela. E' comunque necessario rilevare che per un buon numero di popolazioni selvatiche, tra cui anche diverse specie di uccelli migratori, può risultare utile la presenza di aree di protezione anche di dimensioni limitate, ma ben distribuite sul territorio in punti strategici, come ad esempio lungo le principali rotte di migrazione, in corrispondenza di importanti valichi montani oppure nelle aree soggette a naturale espansione degli areali di specie stanziali.

Va sottolineato che, al contrario di quanto avviene per la fauna stanziale, nel caso dei migratori, ed in particolare di quelli acquatici, anche aree di tutela di dimensioni ridotte possono svolgere un ruolo assai positivo, soprattutto se ben distribuite sul territorio e soggette ad un'oculata gestione ambientale. Tra l'altro le Oasi di protezione possono utilmente prestarsi, al fianco di altre zone di protezione, alla creazione di una rete di aree protette lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna, come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 157/1992.

Tale istituto può inoltre essere proficuamente utilizzato nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie in comprensori dotati di caratteristiche ambientali intrinseche favorevoli al loro reinsediamento, facendo anche riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, comma 7, e 11, comma 3. Va osservato come le aree di protezione svolgono una funzione di rifugio per diverse specie di fauna cacciabile che, durante il periodo in cui l'attività venatoria è consentita nelle aree adiacenti, si concentrano in questi territori determinando densità a volte giudicate eccessive con conseguenze negative sul territorio.

In relazione alla loro localizzazione, occorre tener presente che le Regioni, già con l'entrata in vigore della L. n. 157/92, su segnalazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, avevano istituito numerose Oasi di Protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e, quindi, sarebbe opportuno che tali aree, sempre che non siano intervenute modificazioni di rilievo, vengano mantenute e conservate.

7.2 - Zone di Ripopolamento e Cattura

Questo istituto è destinato «alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento» (art. 10, comma 8, punto b). Si tratta di



un istituto che, visti i criteri generali di gestione faunistico-venatoria previsti dalla legge, conserva una notevole importanza in quanto utilizzato dall'ente delegato per fornire una dotazione annua di selvaggina naturale per l'immissione sul territorio cacciabile o in altri ambiti protetti.

La principale metodica adottata al fine di perseguire le finalità indicate è la cattura di una frazione della popolazione prodotta annualmente. L'entità numerica della frazione catturabile andrebbe valutata a priori sulla scorta di opportune valutazioni quantitative delle popolazioni locali condotte in epoca post-riproduttiva. Vi è inoltre la possibilità di uno sfruttamento della fauna a fini venatori attraverso l'irradiazione naturale del territorio limitrofo. Tale aspetto tuttavia non dovrebbe essere considerato prioritario nel processo decisionale che deve condurre alla definizione delle dimensioni delle zone di ripopolamento e cattura e alla loro ubicazione sul territorio.

Prescindendo da valutazioni di merito circa la validità della pratica dell'immissione di esemplari traslocati così come viene comunemente attuata, preme evidenziare la fondamentale importanza rivestita dalla scelta, e successiva puntuale gestione, dei comprensori da adibire a Zona di ripopolamento e cattura.

Ancora una volta va evidenziato come una scelta attenta del sito, condotta mediante una preventiva verifica della vocazionalità del territorio, rappresenti il presupposto necessario, anche se non sufficiente, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pure sotto il profilo finanziario, visti i costi spesso elevati necessari alla gestione di questi istituti, si reputa fondamentale il concentrare risorse ed energie su quei territori che dimostrino una validità accertata dal punto di vista faunistico. Sarebbe anzi opportuno che l'ente gestore, in sede di regolamentazione di questi istituti, stabilisse indici di produttività minima (densità ed indici di catturabilità) cui le singole zone siano tenute ad uniformarsi. Una valutazione critica di tali parametri consentirà l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca di zone non sufficientemente produttive.

Al fine di incrementare la capacità produttiva di questi territori risulta estremamente utile il ricorso ad interventi mirati di ripristino ambientale e a tal fine vengono espressamente previsti dalla legge incentivi economici (art. 10, comma 8, lettera g). Evidentemente nella fase di scelta delle aree da destinare alla produzione naturale di fauna selvatica andrà attentamente valutato anche il possibile impatto negativo che la presenza di elevate densità faunistiche può determinare a carico delle attività agricole e degli utenti delle rete viaria regionale. Al fine di contenere il costo derivante dalle richieste di risarcimento per i danni prodotti dai selvatici è consigliabile, laddove possibile, istituire tali istituti all'interno di comprensori interessati da un'agricoltura di basso reddito ed a una certa distanza dai centri abitati e dalle principali arterie viarie ad elevata intensità di traffico. Tale indicazione appare improcrastinabile in quelle aree potenzialmente vocate alla specie "cinghiale": in tal caso gli istituti faunistici dovranno avere preferibilmente le seguenti caratteristiche:

- superficie ridotta (al massimo 600 – 800 ettari);



- presenza di superfici boschive non superiori al 40% dell'intera superficie dell'istituto faunistico;
- localizzate a debita distanza da strade statali, provinciali e comunali a medio ed elevato traffico;
- localizzate a debita distanza da centri urbani e rurali nonché da altri istituti faunistici di protezione.

Genericamente, le dimensioni adatte al fine di garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi vanno relazionate all'idoneità e completezza ambientale, nonché alle esigenze specie-specifiche in fatto di area vitale e di spostamenti. In linea di massima si ritiene che le dimensioni minime dei comprensori destinati alla produzione del "fagiano" debbano essere comprese tra i 500 e i 700 ettari, per la "starna", la "pernice rossa" e la "coturnice" si deve poter disporre di ambiti di almeno 1.200 -1.500 ettari, per la lepre questo valore varia dai 700 ai 1.000 ettari. Al fine di consentire l'irradiamento della fauna selvatica sul territorio e, quindi la creazione di un tessuto faunistico-riproduttivo a "macchia di leopardo", dovrà essere prevista, tra una zona di ripopolamento e l'altra, una distanza minima di due chilometri.

Naturalmente, notevole importanza rivestono anche i confini di questi territori, che devono presentare uno sviluppo quanto più lineare possibile e in coincidenza con confini naturali facilmente sorvegliabili. Al fine di favorire le funzioni delle suddette Zone, si ritiene opportuno che le Zone di ripopolamento e cattura siano poste ad una distanza non inferiore ad un chilometro dal limite amministrativo provinciale.

Fermi restando i criteri suddetti, le esigenze di un'attenta gestione attiva delle Zone di ripopolamento e cattura devono indurre gli enti delegati a prevederne l'istituzione nella misura in cui tale gestione può essere realisticamente intrapresa in base alle reali capacità operative.

7.3 - Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale

La legge finalizza questi istituti alla ricostituzione di popolazioni autoctone. Tale compito può essere assolto in una duplice forma: o considerando questi istituti come ambiti territoriali entro cui attuare iniziative di immissione di selvatici a fini di reintroduzione, oppure destinandoli alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per fini di immissione in altri territori.

Prescindendo dalla scelta circa la forma di produzione, si ritiene che a tali Centri possa essere attribuita una più specifica connotazione di tipo sperimentale per ciò che attiene in particolare lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento.

7.4 - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale

Il dettato normativo inerente questo istituto (art. 10, comma 8, lettera d) sembra prestarsi a possibili equivoci sulle caratteristiche qualitative della fauna ivi prodotta. Esiste infatti una contraddizione tra lo « stato naturale» della fauna riprodotta nei Centri e la successiva dizione «animali allevati» riportata nello stesso comma. Inoltre, il termine «prelievo» può indicare a rigori sia la cattura che l'abbattimento degli esemplari presenti nei Centri. Si ritiene che l'interpretazione di tale norma non possa prescindere da considerazioni di ordine biologico e tecnico e da una valutazione della natura e dei compiti dei Centri in relazione agli altri istituti previsti dalla legge.



Per quanto attiene al primo aspetto, non v'è dubbio che animali allevati in aree recintate non possono di fatto essere considerati allo «stato naturale» poiché le densità che vengono forzatamente mantenute in tali ambiti, per motivazioni di ordine economico, sono sempre assai più elevate di quelle naturali; questa situazione condiziona in varia misura la qualità dei capi allevati sia sotto il profilo biologico, sia dal punto di vista sanitario. Per ciò che riguarda invece la natura e le finalità di questi Centri in relazione agli altri istituti di gestione faunistica emerge evidente come, rispetto agli allevamenti (art. 17), la principale caratteristica di distinzione sia da ricercarsi proprio nella mancanza della «condizione di cattività» per la fauna presente. Nell'ipotesi di un'eventuale attività di «prelievo venatorio» della fauna prodotta, peraltro impropria in questo contesto, si verrebbe a verificare una sovrapposizione con l'istituto dell'Azienda agri-turistico-venatoria.

Per queste ragioni si ritiene che i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale debbano essere destinati esclusivamente alla produzione naturale di fauna autoctona per il territorio interessato e in aree prive di recinzione. L'utilizzo degli esemplari prodotti dovrà riguardare le attività di ripopolamento o di reintroduzione. L'istituzione di questi Centri andrà realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

Circa l'estensione in relazione alle specie prodotte, la definizione dei confini ed i criteri di gestione ambientale e faunistica si può fare riferimento a quanto già suggerito per le Zone di ripopolamento e cattura. In particolare per quanto riguarda l'ordinaria gestione questa dovrà prevedere l'effettuazione di periodiche ricognizioni (almeno due all'anno) volte ad accertare la consistenza delle popolazioni. Sulla base delle consistenze così verificate verrà redatto un piano di prelievo annuale. Eventuali immissioni potranno essere effettuate solo nel corso dei primi anni successivi all'istituzione.

Il prelievo degli animali prodotti dovrà avvenire, di regola, mediante cattura. Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del titolare del centro o di altra persona preventivamente indicata nel provvedimento di concessione. Andrebbe altresì prevista l'adozione di un apposito registro di attività in cui il titolare dovrà annotare sia l'entità e le caratteristiche dei capi comunque prelevati, sia le eventuali immissioni effettuate.

8. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE

La legge regionale n. 19/93 e ss.mm. individua le Province quali soggetti competenti per la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani Faunistici Provinciali. In particolare la norma individua gli ambiti di attuazione della gestione, diversi a seconda della natura dell'Istituto di protezione e alla sua finalità:

- a) Oasi di Protezione: al loro interno, sentiti l'I.S.P.R.A. e la Giunta Regionale, qualora si verificano fenomeni di squilibrio faunistico, "possono essere attuate immissioni e cattura di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio".
- b) Zone di ripopolamento e cattura: oltre alle operazioni di censimento e cattura della fauna venabile da utilizzare per le attività di ripopolamento, la gestione di questi Istituti si attua anche attraverso interventi di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione e il rifugio delle specie oggetto di incentivazione.
- c) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica: come per le Z.R.C., le attività legate alla gestione di questi Centri sono rivolte all'incremento della fauna presente, attraverso interventi mirati sugli habitat delle specie di cui si intende incrementare la riproduzione, e alle conseguenti attività di monitoraggio e cattura.

Alle Amministrazioni Provinciali sono demandati inoltre i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti di protezione e all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale.

9. ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE

Gli aspetti pianificatori connessi alle attività di addestramento ed allenamento dei cani sono definiti dall'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/92 e ss.mm. e dall'art. 10 comma 3 lett.ra f) della L.R. n. 19/93 e ss.mm. Sebbene tali norme includano le zone addestramento cani all'interno delle pianificazioni faunistico – venatorie provinciali e regionali, non è chiaro se esse debbano rientrare nella percentuale da destinare a protezione (dal 20 al 30% del TASP // massimo il 20% del TASP) o in quella riservata alla caccia a gestione privata (percentuale massima del 15% del TASP).

Non essendovi alcuna indicazione in merito né, tanto meno, tali istituti sono ricompresi tra quelli indicati negli artt. 10 comma 5 della L. n. 157/92 e 6 comma 5 della L.R. n. 19/93 (*caccia riservata a gestione privata e centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*), si ritiene che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6 comma 3 (*il territorio agro-silvo-pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20% a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e 15 comma 3 della L.R. n. 19/93 (*il regolamento regionale potrà prevedere solo ed esclusivamente per le zone affidate in gestione, il divieto di caccia*) nonché dell'art. 3 comma 1 del regolamento regionale n. 1/97 (*dal momento dell'affidamento e per tutto il periodo della gestione, nelle zone è fatto assoluto divieto a chiunque di esercitare la caccia*), le zone addestramento cani debbano rientrare nella percentuale di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.

In termini strettamente progettuali, le predette norme nulla dispongono circa l'ampiezza e la distribuzione di tali aree sul territorio. In tal caso si rende necessario fornire alcune indicazioni in modo tale da mantenere il giusto equilibrio tra i diversi istituti faunistici. In particolare, la percentuale complessiva di tali aree non deve essere superiore al 25 per cento del totale della superficie destinata a protezione della fauna selvatica.



9.1 – Attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle zone appositamente istituite

Le attività di addestramento ed allenamento dei cani da svolgersi nei corrispondenti istituti faunistici sono compiutamente disciplinate dall'art. 15 della L.R. n. 19/93 e ss.mm. e dal regolamento regionale 24 marzo 1997, n. 1 e ss.mm. ii., che per opportunità si riportano in appendice.

Nel dettato normativo non vengono, tuttavia, chiaramente distinte la pratica dell'addestramento ed allenamento in ambiti territoriali appositamente definiti e quella che è possibile condurre sulla generalità del territorio cacciabile. Allo scopo di conciliare gli interessi di tipo cinofilo con quelli della tutela del patrimonio faunistico è dunque opportuno fornire alcune indicazioni tecniche su questa materia, che dovranno essere tenute in considerazione nell'elaborazione degli appositi regolamenti regionali e nella stesura dei calendari venatori.

9.2 Addestramento ed allenamento nella generalità del territorio cacciabile

Questa attività, che naturalmente deve essere svolta senza possibilità di sparo, può essere consentita nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa. Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12; non potranno essere altresì condotte in presenza di vegetazione bagnata. Eventuali ulteriori restrizioni riguardanti i tempi e/o le località potranno essere previste nel calendario venatorio regionale.

10. INTERVENTI SULL'AMBIENTE

10.1 - Miglioramenti ambientali

Dal punto di vista faunistico la capacità recettiva di un territorio è il risultato di una serie di caratteristiche ambientali intrinseche capaci di sostenere la presenza di un determinato numero di animali selvatici. Tale capacità può essere incrementata, anche in misura sostanziale, attraverso interventi di miglioramento ambientale.

Negli ambiti territoriali nei quali obiettivo della gestione faunistica sia l'incremento della presenza di selvaggina naturale, il recupero e il ripristino di situazioni ambientali compromesse costituisce un importante strumento cui riservare primaria attenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che, a fronte di investimenti finanziari anche consistenti, necessari per la realizzazione dell'intervento, i risultati positivi ottenuti sotto un profilo faunistico generale, e quindi non solo venatorio, potranno essere notevoli e protratti nel tempo.

Va altresì considerato come interventi di tale natura non manchino di garantire un generale miglioramento delle condizioni ecologiche, inducendo ripercussioni positive di non trascurabile importanza sia dal punto di vista faunistico, sia sotto il profilo agronomico, paesaggistico, estetico e culturale.

Sebbene il fine dei miglioramenti ambientali sia quello di indurre un generalizzato incremento della diversità e della densità delle zoocenosi in maniera duratura nel tempo, nel contesto di ambiti di gestione faunistica finalizzati (Ambiti territoriali di caccia, Aziende faunistico-venatorie, Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica) può risultare opportuno prevedere il ricorso ad interventi di ripristino ambientale più mirati, finalizzandoli all'incremento di specie di interesse venatorio.



La legge nazionale, recependo l'importanza del ruolo svolto dalle azioni sopra ricordate, espressamente prevede che negli Ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione programmi interventi per il miglioramento degli habitat e provveda all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per la coltivazione di alimenti naturali in favore dei selvatici, il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, l'apprestamento di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione (art.14, comma 11).

Le tipologie d'intervento cui fare ricorso possono essere distinte in due gruppi principali:

- quelle orientate al potenziamento di dotazioni ambientali;
- quelle indirizzate al contenimento dei fattori di mortalità e di disturbo.

Del primo gruppo fanno parte gli interventi volti all'incremento di:

- **disponibilità alimentari.** Si tratta in genere del principale fattore limitante la densità degli animali selvatici, soprattutto nel corso del periodo invernale. Gli interventi attuabili in questo ambito possono riguardare la produzione naturale di alimento, destinando porzioni di territorio a colture « a perdere » di essenze particolarmente appetite (scelta generalmente da preferirsi), oppure il foraggiamento artificiale;
- **siti di rifugio e micro-ambienti adatti alla riproduzione.** Un'adeguata dotazione di zone di rifugio e di riproduzione risulta elemento fondamentale per la permanenza di animali selvatici in un determinato territorio. All'incremento di tali zone, che di norma non richiedono particolari interventi gestionali, possono utilmente contribuire le tare colturali, ed aree altrimenti non utilizzate (scarpate di strade e cavedagne, zone «marginali», basi dei tralicci di elettrodotti, arginature di canali e corsi d'acqua, ecc.) purché lasciate il più possibile tranquille soprattutto durante il periodo riproduttivo;
- **disponibilità idrica.** La carenza di acqua può costituire un fattore limitante la permanenza di alcune specie selvatiche in relazione alla disponibilità complessiva e alla distribuzione sul territorio delle fonti idriche durante la stagione estiva. Per alcune specie, soprattutto nei comprensori interessati da periodi estivi particolarmente siccitosi, la carenza di sufficienti fonti idriche può costituire un fattore limitante. In questi casi appare opportuno predisporre adeguati punti di raccolta d'acqua in numero sufficiente.

Per ciò che riguarda invece il contenimento dei fattori di mortalità e di disturbo vanno ricordati in particolare:

- **alcune pratiche agricole particolarmente dannose.** Diverse tecniche colturali di uso consolidato, soprattutto nelle aree interessate da un'agricoltura industrializzata, risultano assai nocive nei confronti della fauna selvatica. A questo proposito vanno citati l'impiego di alcune sostanze chimiche di comprovata tossicità, lo sfalcio dei foraggi eseguito nel corso di particolari periodi stagionali coincidenti con le fasi riproduttive di alcune specie, la mietitura dei cereali e la pratica della bruciatura delle stoppie. Inoltre, una serie di pratiche agricole, inducendo una repentina modificazione di estese superfici coltivate, può essere causa di perdite per azione indiretta a seguito della sottrazione di habitat;
- **le fonti trofiche artificiali.** La presenza di fonti trofiche di origine antropica (macro e micro-discariche non controllate, rifiuti di allevamenti intensivi, immissioni di selvaggina allevata) presenti in quantità elevate, con

distribuzione puntiforme e facilmente reperibili ed utilizzabili da parte di alcune specie selvatiche cosiddette opportuniste, costituisce un innaturale fattore di alterazione degli equilibri interspecifici delle zoocenosi. Le specie in grado di trarre vantaggio da queste situazioni (Cornacchie, Gabbiani, Volpe, ecc.), possono rapidamente incrementare il numero degli effettivi ed esercitare un'accresciuta interferenza nei confronti di altre specie selvatiche;

- **la presenza di infrastrutture e manufatti.** L'elevata e capillare antropizzazione del territorio è stata accompagnata dall'incremento del numero di strade, autostrade, ferrovie, canali, elettrodotti che spesso costituiscono barriere fisiche difficilmente superabili da parte di diverse specie selvatiche. Ciò comporta evidenti risvolti negativi, sia a causa delle perdite dirette (investimenti, elettrocuzione) attribuibili alla presenza di queste infrastrutture, sia per via dell'interruzione della continuità fisica del territorio con conseguente ostacolo alla naturale espansione dell'areale di alcune specie e l'innaturale confinamento di diverse popolazioni.

11. GESTIONE FAUNISTICA

11.1 - Censimenti e piani di prelievo

La valutazione quantitativa della fauna oggetto di gestione nel territorio dell'ATC risulta il principale elemento conoscitivo sia per la stesura del piano di assestamento, sia come attività che deve essere ripetuta costantemente per rilevare le variazioni di *status* delle popolazioni presenti e gli effetti della gestione faunistica operata, nonché per programmare i successivi interventi (piani di prelievo, immissioni, interventi sull'ambiente, ecc.).

In effetti la legge introduce il concetto di caccia compatibile con la disponibilità stimata della selvaggina ed indica come la ricognizione della consistenza faunistica debba divenire pratica ordinaria nell'ambito più complessivo della gestione degli ATC (art. 14, comma 11).

In linea generale le stime di densità dovranno essere condotte in due momenti significativi del ciclo biologico annuale per ciò che concerne la dinamica delle popolazioni, ovvero alla fine dell'inverno, stimando la consistenza dei riproduttori, e alla fine dell'estate per valutare il successo riproduttivo. In tal modo è possibile programmare il prelievo venatorio delle specie di interesse gestionale tenendo conto da una parte degli incrementi utili annui teorici e, dall'altra, dell'effettiva produttività delle popolazioni locali.

I piani di prelievo per alcune specie (ad esempio gli Ungulati) dovranno prevedere, oltre al numero di capi abbattibili, anche la loro distribuzione in classi di sesso e di età allo scopo di non alterare la struttura delle popolazioni.

È attraverso l'accertamento di questi dati che è possibile redigere opportuni piani di prelievo e, di conseguenza, dare pratica attuazione al principio espresso dalla legge stessa all'articolo 1, comma 2, che recita: «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica ...».

11.2 - Immissioni faunistiche

Tre diversi tipi di immissioni faunistiche sono possibili: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.



Le **introduzioni** debbono essere intese come immissione di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata regione. Per molteplici motivi di ordine biologico le introduzioni sono da evitarsi, come anche ribadito dalla legge (art. 20, comma 1).

Le **reintroduzioni** debbono essere invece intese come immissioni di animali in un'area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'uomo. Si tratta di operazioni che rivestono un ruolo positivo nel perseguimento di una strategia di ripristino di zoocenosi il più possibile complete sul territorio nazionale e dovrebbero rappresentare uno degli obiettivi di fondo anche dell'attività faunistica degli ATC. Naturalmente, poiché si tratta di operazioni delicate, è necessario che vengano condotte nell'ambito di programmi approvati sia dalle Autorità amministrative e gestionali, sia da organismi scientifici. Concretamente gli strumenti di programmazione previsti dalla legge (piani faunistico-venatori, carte delle vocazioni faunistiche), dovranno fornire precise indicazioni in tal senso, coordinando gli interventi che vengono attuati sia nelle aree protette, sia nei territori di caccia. Nel caso degli ATC i luoghi dove effettuare operazioni di questo tipo potrebbero essere individuati nell'ambito delle zone di protezione già citate.

Esistono in ogni caso determinate condizioni di attuazione necessarie affinché un progetto di reintroduzione sia correttamente proponibile; queste condizioni sono:

- la documentazione storica dimostra la passata diffusione della specie nell'area di reintroduzione;
- l'habitat risponde tuttora pienamente alle necessità della specie ed ha un'estensione tale da assicurare la capacità di sostenere una popolazione autonomamente vitale;
- le cause originarie di estinzione non permangono più o sono state rimosse; animali da reintrodurre appartengono alla stessa forma tassonomica (sottospecie) di quella originariamente presente nell'area o, al più, ad una del tutto comparabile;
- la reintroduzione non comporta conseguenze negative di rilievo sulle attività umane e ad essa è interessata, o quanto meno non è contraria, la collettività locale.

Stabilite queste condizioni preventive, l'attuazione del progetto (modalità tecniche, tempi e luoghi di immissione, controllo degli animali e verifica dei risultati) deve, naturalmente, essere condotta da personale tecnico qualificato. Di particolare interesse paiono le reintroduzioni della Starna, specie la cui presenza non determina in genere risvolti negativi nei confronti di attività produttive agricolo-forestali o zootecniche, a differenza di altre, come ad esempio il Cinghiale.

I ripopolamenti debbono essere intesi come immissioni di animali in zone ove la loro specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero di individui da sottoporre a prelievo venatorio. L'origine dei soggetti impiegati può essere di tre tipi: di cattura e importazione da altri paesi, di cattura in ambiti locali di produzione (in particolare nelle Zone di ripopolamento e cattura) e di allevamento.

La liberazione di massicci quantitativi di animali appartenenti a sottospecie alloctone ha determinato un vero e proprio inquinamento genetico delle popolazioni locali le cui caratteristiche differenziali sono andate perdute. Oltre che

particolarmente grave sotto il profilo zoologico, questo tipo di intervento presenta risvolti negativi anche dal punto di vista pratico ed economico, poiché se da una parte ha determinato la virtuale scomparsa delle forme originarie, dall'altra quelle importate spesso trovano difficoltà ad inserirsi stabilmente nei nuovi ambienti ove sono liberate e nei cui con-fronti mancano di specifici adattamenti.

Anche l'utilizzo per i ripopolamenti di animali allevati con criteri più o meno intensivi da numerose generazioni pone seri problemi che interessano:

- la qualità genetica dei ceppi allevati;
- le alterazioni del comportamento indotte dalle tecniche di allevamento;
- le condizioni sanitarie.



Circa il primo aspetto va notato come, a seguito della selezione artificiale più o meno volontariamente operata negli allevamenti, il patrimonio genetico dei ceppi allevati tenda a discostarsi da quello delle forme selvatiche originarie con effetti negativi sulla capacità di adattamento alla vita libera dei primi una volta che vengano rilasciati. Nel caso dei Fasianidi in particolare è noto il fenomeno della progressiva perdita della capacità di cova legata ad una selezione orientata ad aumentarne l'ovodeposizione.

Anche gli aspetti comportamentali su base non genetica sono fortemente condizionati dall'allevamento artificiale, che può interferire pesantemente su caratteristiche quali l'imprinting, i legami familiari di gruppo, l'eco-etologia alimentare, le strategie di difesa nei confronti dei predatori, ecc. Infine, vanno considerati gli aspetti sanitari propri degli animali allevati in maniera intensiva (patologie favorite dal sovraffollamento) che, oltre a limitare la capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati, possono determinare la diffusione di agenti patogeni anche tra le residue popolazioni naturali conspecifiche o appartenenti a specie affini.

A queste cause di fondo dell'insuccesso sostanziale dei ripopolamenti nella ricostituzione di popolazioni stabili nel tempo e caratterizzate da una normale riproduzione in natura, si sommano motivazioni legate alle modalità pratiche di intervento, come la mancata individuazione e rimozione dei fattori responsabili della rarefazione delle popolazioni naturali e tempi e modalità di rilascio impropri. Inoltre, i risultati dei ripopolamenti troppo spesso non vengono valutati in maniera critica e quantitativa e, di conseguenza, gli errori si perpetuano nel tempo, con ripercussioni negative sia sul piano biologico che su quello gestionale ed economico.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e col conforto anche di motivazioni economiche e culturali, si può affermare come la pratica del ripopolamento debba essere quanto prima superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato di risorse faunistiche naturali. Oggettive condizioni strutturali, legate ad un'elevata pressione venatoria e alla presenza di popolazioni d'interesse cinegetico fortemente depauperate, pongono seri ostacoli all'attuazione immediata di questo processo. Anche per questo aspetto è necessaria innanzi tutto una profonda trasformazione della cultura venatoria, che veda come obiettivo principale la produzione naturale di fauna selvatica attraverso interazioni positive con l'ambiente, come d'altra parte previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge. Nella pratica e in un periodo di transizione e di assestamento sarà almeno necessario pervenire ad una limitazione e

razionalizzazione degli interventi di ripopolamento. Questo processo potrà avvenire con la gradualità ed i tempi commisurati alla condizione oggettiva di ciascuna unità territoriale di gestione in dipendenza di vari parametri: situazione faunistica, rapporto cacciatori/territorio, grado di organizzazione, ecc. Si ravvisa l'opportunità di indicare che, così come previsto dalla legge per le Aziende faunistico-venatorie, anche negli ATC venga sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto. Ciò potrà consentire un sufficiente ambientamento degli animali immessi prima dell'inizio dell'attività venatoria o di addestramento cani, nonché l'instaurarsi di una pratica venatoria eticamente meno criticabile rispetto a quella basata sulla cosiddetta «pronta-caccia». In tal modo, anche per questo aspetto, l'ATC si dovrà discostare da altri istituti ed in particolare dalle Aziende agri-turistico-venatorie, espressamente dedicate alla caccia consumistica.

11.3 - Controllo quantitativo e qualitativo dei prelievi effettuati

Finalità da perseguirsi - Come già osservato, una corretta gestione delle specie selvatiche oggetto di caccia non deve prescindere dalla realizzazione di piani di prelievo commisurati all'incremento utile annuo delle loro popolazioni. In tale contesto è di fondamentale importanza realizzare un efficace controllo dei carnieri conseguiti, allo scopo di conoscere sia l'impatto dell'esercizio venatorio sulle popolazioni selvatiche (e, allo stesso tempo, consentire la necessaria vigilanza sul rispetto del carniere ammesso), sia permettere la raccolta di importanti elementi utili alla formulazione dei successivi piani di prelievo. Va inoltre sottolineato come la verifica dei carnieri annuali rappresenti l'impegno più elementare che si richiede nella gestione di un territorio di caccia.

Le informazioni di carattere biologico e gestionale ricavabili da un corretto uso delle statistiche di abbattimento sono teoricamente numerose, ma si presentano diverse a seconda delle specie considerate e della loro attendibilità e completezza. Risulta anche importante che queste informazioni non solo vengano effettivamente utilizzate per migliorare la gestione a livello locale, ma siano anche adeguatamente divulgate, d'altra parte su questo ultimo aspetto che, contrariamente a quanto fino ad oggi è avvenuto, sembra importante insistere per una fattiva collaborazione del mondo venatorio. Le informazioni richieste al cacciatore devono quindi essere le più semplici e sintetiche possibile, comunque commisurate alla capacità di autonoma valutazione da parte degli organismi preposti alla loro pratica utilizzazione. Le principali informazioni almeno teoricamente ricavabili dall'analisi dei carnieri si possono così sintetizzare:

- distribuzione spaziale delle specie. Si tratta di notizie che assumono rilievo allorché si debba definire l'areale di determinate specie su scala regionale. Questi quadri distributivi possono essere inoltre correlati a varie situazioni ambientali (geomorfologia, copertura vegetale, altitudine, uso del suolo, antropizzazione, ecc.);
- evoluzione nel tempo delle popolazioni sottoposte a prelievo. Questa, in prima approssimazione, può essere considerata una funzione delle variazioni della densità delle popolazioni cacciate, tuttavia è ben noto che, alla stregua di un qualunque atto di predazione, l'entità del prelievo è altresì condizionato dallo «sforzo di caccia» operato. Per tale ragione un'analisi più accurata dovrebbe considerare anche questo parametro, la cui valutazione risulta tuttavia assai difficile in quanto caratterizzato da numerose variabili. Si ritiene, pertanto, che in un contesto applicativo realistico e pur avendo ben presenti i limiti di una simile semplificazione si possa valutare lo «sforzo di caccia» in termini di «giornata x cacciatore x 100 ettari dell'unità di gestione»;



- struttura delle popolazioni per età e sesso. Si tratta di informazioni di notevole importanza ai fini della gestione faunistica, che però richiedono un impegno supplementare rispetto alla raccolta dei dati minimi qui proposti su scala nazionale nel breve-medio periodo. La raccolta di questi dati tuttavia può essere prevista a livello locale non appena l'organismo di gestione sia sufficientemente preparato; tale condizione deve peraltro essere la regola nel caso degli Ungulati. In particolare questi dati consentono di ottenere informazioni sul successo riproduttivo di una determinata popolazione, a cui dovrebbe essere correlato il piano di prelievo (a prescindere da eventuali immissioni per ripopolamento);
- analisi della sopravvivenza, della dispersione spaziale e del contributo fornito al carniere da parte della selvaggina liberata per fini di ripopolamento. Un corretto approccio alla formulazione dei piani di prelievo, a prescindere da altre considerazioni sull'uso dello strumento del ripopolamento artificiale nell'ambito della gestione faunistica, deve naturalmente considerare il contributo offerto al carniere da parte della selvaggina immessa. A tal fine è necessario che tutti i capi liberati siano adeguatamente marcati con contrassegni-(anelli, targhette, bottoni).

12. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

L'articolo 16 della legge n. 157/1992 stabilisce le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione delle Aziende faunistico-venatorie e di Aziende agri-turistico-venatorie. Con specifici Regolamenti Regionali (Reg. reg. 8 giugno 1995, n. 1 e 23 maggio 1997, n. 2) sono stati individuati i criteri di omogeneità e congruenza che contraddistinguono questi ambiti di gestione faunistico-venatoria e si ritiene utile indicare quelli che dovrebbero essere i requisiti fondamentali e gli orientamenti tecnico-gestionali. Le domande di costituzione avanzate dai richiedenti dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione tecnica nella quale, a seconda del tipo di Azienda (faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria), vengano illustrate le caratteristiche qui sotto indicate.

12.1 - Aziende faunistico-venatorie

- a) nulla-osta dei proprietari o conduttori dei soli fondi assoggettati a coltivazione. Detto assenso non è richiesto per i terreni incolti e per quelli utilizzati a bosco. Il nulla-osta vincola i proprietari o gli aventi causa per tutta la durata della concessione
- b) relazione tecnica sulla caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;
- c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- d) caratterizzazione faunistica del territorio riguardante, oltre le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche le specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del territorio stesso;
- e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consistenza di ciascuna di esse;



- f) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
- g) programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (ripopolamento, introduzione o reintroduzione), i quantitativi annui di soggetti che si intende liberare, nonché la durata dei programmi stessi;
- h) planimetria dell'area in oggetto, possibilmente in scala 1:10.000 oppure in scala adottata dal Catasto terreni, in tre esemplari in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui al punto b);
- i) criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

12.2 - Aziende agri - turistico - venatorie

- a) relazione tecnica redatta da un professionista agronomo o forestale indicante:
 1. le caratteristiche ambientali del territorio quali l'estensione totale, l'indicazione dei confini, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali o naturali, di aree ad incolto con relativo ettaraggio;
 2. l'inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1094/88 e successive modificazioni;
 3. le strutture produttive o di ambientamento della selvaggina esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie che si intendono produrre annualmente;
 4. elenco delle specie, fra quelle consentite, da immettere e prelevare;
 5. le iniziative complementari all'attività venatoria che si intendono attuare (addestramento cani, quagliodromi, ecc.);
 6. eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;
 7. le eventuali strutture ricettive;
- b) il nominativo con le generalità complete del titolare a cui affidare la concessione dell'azienda;
- c) carta topografica in scala 1:50.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;
- d) mappa in scala 1:10.000 o 1:5.000 con l'indicazione dei confini dell'azienda;
- e) certificati catastali dei terreni oggetto della richiesta corredati dalle relative planimetrie;
- f) atti di adesione, con firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione.



13. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ GENETICA DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI PIANI DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

La legge n. 157/1992 all'art. 10, comma 7, stabilisce che, unitamente ad altri strumenti di programmazione e di intervento (piani faunistico-venatori e piani di miglioramento ambientale) le Amministrazioni Provinciali predispongano piani di immissione di fauna selvatica. Il dettato normativo precisa che i soggetti da immettere possono provenire «anche» da operazioni di cattura condotte a carico delle popolazioni presenti nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, ecc.) sottintendendo che l'origine dei soggetti da immettere può essere costituita anche da animali allevati in cattività sul territorio nazionale o

importati dall'estero (questi ultimi a loro volta possono essere allevati o catturati in natura). Tale interpretazione è d'altra parte confermata da quanto stabilito dall'articolo 17 comma 1 (Allevamenti) e dall'articolo 20 comma 1 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero) della legge n. 157/92.

Lo stesso comma 7 dell'art. 10 prevede che le immissioni, qualunque sia l'origine dei soggetti utilizzati, possano essere effettuate previo «accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica». Riveste, dunque, una considerevole importanza, sia teorica che pratico – applicativa, definire il concetto di compatibilità genetica.

In termini rigorosi, si può affermare che la predetta norma è stata introdotta per evitare l'intromissione artificiale di un pool genico estraneo nell'ambito di quello proprio delle popolazioni locali di una determinata specie. Risulta peraltro evidente che, un'applicazione integrale di questo principio, risulterebbe di fatto in contrasto con le attività di allevamento e di importazione pure previste dalla legge. È opportuno, dunque, verificare in quali casi risulti compatibile l'immissione sul territorio di soggetti provenienti da catture o da allevamento. Possono presentarsi, a questo proposito, diverse situazioni.

- a) immissioni di soggetti estranei in territori ove è presente una popolazione autoctona, che cioè possieda un patrimonio genetico adattato alle particolari condizioni locali, forgiato dall'azione della selezione naturale e per la quale eventuali inquinamenti genetici operati dall'uomo sono stati nulli o insignificanti. Questa situazione è quella presentata dalla maggior parte delle specie stanziali oggetto di gestione venatoria (ad es. Tetraonidi, Lepre bianca, diversi Ungulati almeno in vasti settori del territorio nazionale). In tali casi eventuali immissioni dovrebbero essere in linea di principio evitate e comunque sottoposte ad un accurato giudizio preventivo circa l'idoneità del materiale utilizzato. A tal proposito si veda anche il dettato dell'art. 11, comma 3 della L. n. 157/92;
- b) immissione di soggetti in territori ove esistano popolazioni di una determinata specie la cui identità genetica è il frutto di interventi artificiali da parte dell'uomo o è stata largamente condizionata da tali interventi. Questo è il caso di diverse specie di notevole importanza dal punto di vista venatorio e che sono state oggetto per decenni di immissioni più o meno incontrollate (Fagiano, Starna, Lepre comune, Cinghiale). Si tratta di forme per le quali l'identità genetica delle popolazioni originarie è andata completamente perduta su tutto o sulla maggior parte del territorio nazionale. In questo contesto eventuali operazioni di ripopolamento, ferma restando la necessità di confrontarsi coi problemi di natura ecologica e sanitaria posti da tali operazioni, risultano meno criticabili sotto il profilo squisitamente genetico. Pur tuttavia, le immissioni dovrebbero in ogni caso inserirsi in una strategia che, più che tentare di selezionare in cattività i ceppi idonei, dovrebbe tendere ad offrire il miglior materiale possibile alla selezione naturale che si attua successivamente al rilascio degli animali.

14. PREVENZIONE E CONTROLLO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA

L'art. 19 della legge n. 157/1992 introduce notevoli cambiamenti nella regolamentazione relativa al controllo della fauna selvatica rispetto alla precedente normativa. I principali elementi di novità sono individuabili:

- nella possibilità di attuare interventi di controllo nei confronti di qualsiasi specie di fauna selvatica, anche all'interno di zone vietate alla caccia;
- nella necessità di fare comunque ricorso a metodi ecologici prima di effettuare eventuali piani di abbattimento;



- nell'attribuzione alle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali della funzione di soggetti primari per quanto attiene l'esecuzione dei piani di controllo diretto.

Per quanto concerne la possibilità d'intervento sulle diverse specie, risulta evidente come qualsiasi decisione debba essere presa in considerazione del rapporto tra il valore conservazionistico della specie interessata e la natura e l'entità del danno arrecato. Il primo parametro è dato sostanzialmente dalle caratteristiche distributive, di *status* e di vulnerabilità della specie o della popolazione locale interessata. La valutazione di tale rapporto costituirà il criterio cui l'ISPRA farà riferimento nell'esprimere i propri pareri in merito.

14.1 - Danni arrecati alle attività produttive nei territori destinati alla caccia programmata e nelle zone di produzione naturale della fauna selvatica

14.1.1 - Prima fase: controllo delle popolazioni mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni appartenenti alla fauna selvatica che arrecano danno alle attività produttive (agricoltura, allevamenti di bestiame in recinto e al pascolo, allevamenti ittici) dovranno concentrarsi sul ricorso, in forma singola o associata, ai metodi qui di seguito indicati.

- impiego di metodi ecologici nei casi in cui tali metodi risultino individuabili e realisticamente in grado di produrre una limitazione del danno. Questi accorgimenti andranno preferenzialmente scelti tra quelli capaci di produrre un sostanziale contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale ampiamente presenti e facilmente disponibili (ad esempio, recinzione a prova di animale delle discariche di rifiuti e scarti di allevamento, riduzione o eliminazione delle immissioni di selvaggina pronta caccia);
- interventi di prevenzione del danno basati sul ricorso a barriere fisiche (recinzioni, reti, repellenti, detonatori acustici, fili elettrificati, ecc.) sulla base dei fondi regionali previsti dall'art. 26 della L. n. 157/92. Analoghi contributi sono previsti a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia (art. 14, comma 14 della L. n. 157/92);
- risarcimento monetario del danno sulla base dei fondi regionali previsti dal citato art. 26 della L. n. 157/92, impiegabili specificatamente nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Analoghi contributi sono previsti a carico degli Ambiti territoriali di caccia (art. 14, comma 14 della L. n. 157/92).
- programmazione e adeguamento del prelievo venatorio. Questo strumento risulta utilizzabile nell'ambito di unità di gestione venatoria in cui si attui un prelievo venatorio a carico di specie potenzialmente dannose all'agricoltura attraverso piani di prelievo programmati. Si tratta di mantenere una densità sostenibile che risulti compatibile con le interferenze esercitate dai selvatici nei confronti di attività produttive (agricoltura, selvicoltura e allevamento). Lo strumento di controllo utilizzabile per conservare tali densità entro determinati limiti consiste nell'adeguamento quali-quantitativo dei piani di prelievo e dei calendari di caccia in funzione del verificarsi di situazioni di sovrannumero rispetto alla densità ritenuta ottimale. Ciò consentirebbe di gestire, mediante un adattamento del prelievo venatorio, il problema del danno nei confronti di attività economicamente rilevanti. Evidentemente il ricorso a questo strumento risulta realisticamente attuabile solo per alcune specie di Ungulati, per le quali è previsto un prelievo programmato sulla base di specifici piani. Nel caso del Cinghiale, vista l'importanza che la specie riveste quale causa di danneggiamento sia alla precaria agricoltura collinare e montana,



sia a quella ben più redditizia di alcune fasce pedo-collinari, una programmazione delle presenze andrebbe fatta su base provinciale prevedendo, in un tale contesto, anche la definizione di zone in cui la presenza della specie venga attivamente esclusa;

- eventuale cattura e traslocazione di esemplari da realizzarsi all'interno di zone di produzione e aree di protezione della fauna selvatica dove risulti tecnicamente realizzabile un trasferimento di alcuni soggetti in altre zone non soggette a rischio di danneggiamento.

14.1.2 - Seconda fase: verifica da parte dell'ISPRA dell'efficacia dei metodi ecologici

L'art. 19 comma 2 della L. n. 157/92, così recepito dall'art. 29 della L.R. n. 19/93, stabilisce che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) debba verificare l'efficacia dei metodi ecologici impiegati per controllare le specie di fauna selvatica. In caso di accertata inefficacia le regioni possono autorizzare l'attuazione di piani di abbattimento.

Un giudizio circa l'efficacia o meno dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno alle attività produttive dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente delegato dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione dovrà riportare, per ciascun ambito di gestione faunisticovenatoria nel quale s'intende realizzare il piano, le seguenti indicazioni:

- denominazione e tipo di istituto (ambito territoriale di caccia, azienda faunistico-venatoria o agri-faunistico-venatoria, zona di ripopolamento e cattura, centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica, zona addestramento cani);
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno;
- tipo di danno lamentato (varietà coltivate danneggiate, epoche nelle quali si verifica il danno, ecc.);
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.



L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, ed eventualmente sulla base dei risultati di propri sopralluoghi, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di affiancare agli interventi indiretti piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Tali piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'Ente delegato produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

14.2 – Danni arrecati al patrimonio faunistico nei territori destinati alla caccia programmata e negli istituti a gestione privata

14.2.1 - Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni che arrecano danno a carico del patrimonio faunistico di interesse venatorio dovranno concentrarsi sui metodi ecologici.

Considerato il fatto che le principali specie responsabili della maggior parte delle segnalazioni di prelievo a carico di selvaggina di interesse venatorio sono la volpe, la cornacchia grigia e la gazza, si ritiene che, per ciò che riguarda in particolare la volpe, i metodi ecologici realisticamente in grado di contribuire a limitare il problema attraverso l'induzione di una contrazione della densità di predatori siano i seguenti:

- eliminazione delle discariche abusive di rifiuti a cielo aperto e recinzione a prova di animale di quelle autorizzate;
- ricorso all'utilizzo di contenitori per la raccolta di rifiuti a prova di animale;
- eliminazione delle operazioni di ripopolamento intese come massiccio rilascio di selvaggina allevata, con eccezione per le aziende agri-turistico-venatorie e le zone di addestramento cani;
- eliminazione delle discariche abusive di rifiuti provenienti da taluni allevamenti, soprattutto avicoli.

14.2.2 - Seconda fase: verifica da parte dell'ISPRA dell'efficacia dei metodi ecologici

L'espressione di un giudizio circa l'efficacia dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'organismo di gestione o il concessionario richiedente dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione, specifica per ciascun ambito di gestione faunistico-venatoria nel quale s'intende realizzare il piano, dovrà indicare:

- la denominazione e il tipo di istituto (ambito territoriale di caccia, azienda faunistico-venatoria o agri-faunistico-venatoria);
- la Provincia e il Comune in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- la specie selvatica responsabile del danno;
- la valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno. Tale dato andrà assunto nel caso dei corvidi mediante il conteggio dei nidi attivi nella prima fase del periodo riproduttivo, mentre nel caso della volpe attraverso il conteggio delle tane in periodo riproduttivo;
- il tipo di danno lamentato;
- i metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, riservandosi la possibilità di procedere ad ulteriori verifiche sul campo, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di adottare piani di abbattimento



finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Nell'espressione del parere, particolare considerazione andrà posta nella valutazione di interventi realizzati in un'ottica di recupero ambientale finalizzato al potenziamento della produttività naturale e perseguiti attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- ripristino o miglioramento ambientale finalizzati al potenziamento della produttività naturale di fauna selvatica (realizzazione di colture a perdere, limitazione nell'uso di presidi fitosanitari, costituzione di aree di rifugio e ricovero per la selvaggina, alimentazione invernale, ecc.);
- riduzione o eliminazione delle operazioni di ripopolamento attuate mediante rilascio di contingenti di selvaggina di allevamento e/o d'importazione.

L'adozione di questi interventi, che andrà opportunamente documentata in sede di relazione accompagnatoria della richiesta di parere, costituirà elemento di merito di cui si terrà conto, unitamente alla realizzazione di altri interventi di tipo ecologico, nell'espressione di un parere circa la realizzazione di piani di abbattimento all'interno di ambiti di gestione venatoria sia pubblici (Ambiti territoriali di caccia), sia privati (Aziende faunistico-venatorie ed agrituristiche venatorie).

I piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione richiedente, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'organismo di gestione o del concessionario produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

14.3 – Danni arrecati al patrimonio faunistico all'interno delle zone destinate alla produzione naturale di fauna selvatica

14.3.1 - Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni che arrecano danno a carico del patrimonio faunistico di interesse venatorio dovranno concentrarsi sul ricorso a metodi ecologici.

14.3.2 - Seconda fase: verifica da parte dell'ISPRA dell'efficacia dei metodi ecologici

L'espressione di un giudizio circa l'efficacia dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente gestore dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione dovrà riportare, per ciascun istituto demandato alla produzione di fauna selvatica allo stato naturale nel quale s'intende realizzare tale piano, le seguenti indicazioni:



- denominazione e tipo di istituto (zona di ripopolamento e cattura, centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale);
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno. Tale dato andrà assunto nel caso dei Corvidi mediante un conteggio dei nidi attivi nella prima fase del periodo riproduttivo, mentre nel caso della Volpe attraverso il conteggio delle tane in periodo riproduttivo;
- tipo di danno lamentato;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;
- dati sul quantitativo di animali annualmente catturati nel corso dell'ultimo triennio, divisi per specie.



L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, riservandosi la possibilità di procedere ad ulteriori verifiche sul campo, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di adottare piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Nell'espressione del parere, particolare considerazione andrà posta nella valutazione di interventi realizzati in un'ottica di recupero ambientale finalizzato al potenziamento della produttività naturale e perseguiti attraverso il ricorso ai seguenti interventi:

- eliminazione di operazioni di ripopolamento attuate mediante rilascio di contingenti di selvaggina di allevamento e/o d'importazione;
- realizzazione di interventi di ripristino o miglioramento ambientale finalizzati al potenziamento della produttività naturale di fauna selvatica (realizzazione di colture a perdere, limitazione nell'uso di presidi fitosanitari, costituzione di aree di rifugio e ricovero per la selvaggina, alimentazione invernale, ecc.).

L'adozione di questi interventi, che andrà opportunamente documentata in sede di relazione accompagnatoria della richiesta di parere, costituirà elemento di merito di cui si terrà conto, unitamente alla realizzazione di altri interventi di tipo ecologico, nell'espressione di un parere circa la realizzazione di piani di abbattimento all'interno di questi ambiti di gestione faunistico-venatoria.

Anche la produttività naturale registrata nel corso dell'ultimo triennio dovrà essere opportunamente valutata, poiché consentirà di stabilire in quale misura, sotto il profilo del rapporto costi-benefici, esistono o meno i presupposti minimali perché il ricorso ad un piano di abbattimento possa indurre incrementi quantitativamente interessanti di selvaggina.

I piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione richiedente, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una

richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'Ente delegato produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

14.4 - Danni arrecati alle attività produttive e al patrimonio faunistico all'interno delle Oasi di Protezione o prodotti da specie particolarmente protette (art. 2 comma 1 della L. n. 157/92)

14.4.1 - Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

Al fine di far fronte a questo tipo di problematica e in accordo a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 19/93, gli strumenti utilizzabili paiono essere i seguenti:

- impiego di metodi ecologici;
- adozione di interventi di prevenzione del danno;
- risarcimento monetario del danno. I fondi regionali di cui all'art. 26 della L. n. 157/92 dovranno essere prioritariamente utilizzati per far fronte alle situazioni di danno a carico delle produzioni agricole (comprese quelle zootecniche ed ittiche) o che risultino determinate da specie di fauna selvatica particolarmente protetta. In subordine andrebbero utilizzati per risarcire e/o prevenire danni in istituti di produzione (zona di ripopolamento e cattura, centri pubblici per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e per quelli arrecati dalle specie protette;
- eventuale cattura e traslocazione di esemplari nei casi in cui ciò risulti tecnicamente possibile e/o presenti un interesse faunistico e naturalistico (immissione a scopo di reintroduzione, ecc.).

14.4.2 - Seconda fase: verifica da parte dell'ISPRA dell'efficacia dei metodi ecologici

Nei casi in cui il danno prodotto risulti rilevante sotto il profilo economico o quello naturalistico e il ricorso a metodi ecologici non sortisca gli effetti desiderati, può eccezionalmente rendersi opportuno il ricorso a piani di abbattimento. Tale necessità dovrà comunque emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente delegato dovrà allegare alla richiesta di parere. La suddetta relazione dovrà riportare, per ciascun ambito di gestione faunistico-venatoria nel quale s'intende realizzare il piano, le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'istituto faunistico;
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno;
- tipo di danno lamentato (varietà coltivate danneggiate, specie selvatiche minacciate);
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, ed eventualmente sulla base dei risultati propri sopralluoghi, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di affiancare agli interventi indiretti piani di



abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Tali piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.



APPENDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

NORMATIVA REGIONALE

- Legge Regionale 10 Agosto 1993, n° 19
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Legge Regionale del 17 luglio 2001, n. 19
Modifica all'articolo 10, comma quinto della Legge Regionale del 10 agosto 1993, ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge Regionale del 20 maggio 2004, n. 15
Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale del 10 agosto 1993, n. 19 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 30
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 11 novembre 2005, n. 39
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15.
- Legge regionale 10 agosto 2006, n. 21
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 34
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 9 maggio 2007, n. 14
Legge finanziaria regionale 2007. Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.
- Legge regionale 1° giugno 2007, n. 16
Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Legge regionale 9 maggio 2008, n. 12
Legge finanziaria regionale 2008. Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.
- Legge regionale 21 aprile 2011, n. 8.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".



- Legge regionale 20 ottobre 2004, n.23

Realizzazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.

→ **Regolamenti**

- Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n.1

Regolamento per le aziende faunistico - venatorie senza scopo di lucro.

- Regolamento regionale 15 gennaio 1996, n.1

Regolamento per i quagliodromi.

- Regolamento Regionale 24 marzo 1997, n.1

Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile.

- Regolamento regionale 23 maggio 1997, n.2

Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie.

- Regolamento regionale 29 dicembre 1999, n.3

Regolamento per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica.

- Regolamento regionale 23 giugno 2000, n.3

Modifica art.8 del Regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 1996, recante: "Regolamento per i quagliodromi".

- Regolamento Regionale 17 ottobre 2000, n.4

Modifiche al regolamento regionale n.1 dell'8 giugno 1995 per le Aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro.

- Regolamento regionale 20 febbraio 2002 n.4

Modifica art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: " Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie".

- Regolamento Regionale 4 giugno 2002, n. 11.

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.

- Regolamento regionale 24 marzo 2004, n. 3.

Modifica art. 9, commi 1 e 2 del Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: " Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatori".

NORMATIVA NAZIONALE

→ **Leggi**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche



- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 marzo 2011
Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009
Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 aprile 2010
VI elenco ufficiale delle aree protette.

NORMATIVA INTERNAZIONALE

→ *Direttive*

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992
Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).

→ *Convenzioni*

- Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)
Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.
- Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)
Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici.
- Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)
Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.
- Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)
Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.



▪ Convenzione di Berna (19 settembre 1979)

Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitats.

▪ Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)

Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.



SOMMARIO



1. PREMESSA.....	1
2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	2
3. DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP).....	2
3.1 - METODOLOGIA DI CALCOLO DEL TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE (TASP)	3
3.2 - TECNICHE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DEL TASP.....	4
3.3 - DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO DI CALCOLO	5
3.3.1 - PROCEDURE DI CALCOLO.....	5
4. QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE DA SOTTOPORRE A TUTELA (ART. 10 C. 3 DELLA L.R. N. 19/93 E SS.MM.II.)	8
5. QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE DISPONIBILE PER AMBITI PRIVATI (ART. 6 COMMA 5 DELLA L.R. N. 19/93 E SS.MM.II.)	9
6. QUANTIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE OVE SI EFFETTUA LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (ART. 6 COMMA 6 DELLA L.R. N. 19/93 E SS.MM.II.)	9
7. ISTITUTI DI PROTEZIONE E DI PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.....	10
7.1 - OASI DI PROTEZIONE.....	12
7.2 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA	12
7.3 - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE	14
7.4 - CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE	14
8. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE	15
9. ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE.....	16
9.1 – ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI NELLE ZONE APPOSITAMENTE ISTITUITE	17
9.2 ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO NELLA GENERALITÀ DEL TERRITORIO CACCIABILE.....	17
10. INTERVENTI SULL'AMBIENTE.....	17
10.1 - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI.....	17
11. GESTIONE FAUNISTICA.....	19
11.1 - CENSIMENTI E PIANI DI PRELIEVO	19
11.2 - IMMISSIONI FAUNISTICHE	19
11.3 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI PRELIEVI EFFETTUATI.....	22
12. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE.....	23
12.1 - AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE.....	23
12.2 - AZIENDE AGRI - TURISTICO - VENATORIE	24
13. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ GENETICA DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI PIANI DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA	24
14. PREVENZIONE E CONTROLLO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA.....	25
14.1 - DANNI ARRECATI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI TERRITORI DESTINATI ALLA CACCIA PROGRAMMATA E NELLE ZONE DI PRODUZIONE NATURALE DELLA FAUNA SELVATICA	26

14.1.1 - PRIMA FASE: CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI MEDIANTE IL RICORSO A METODI ECOLOGICI.....	26
14.1.2 - SECONDA FASE: VERIFICA DA PARTE DELL'ISPRA DELL'EFFICACIA DEI METODI ECOLOGICI.....	27
14.2 - DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO FAUNISTICO NEI TERRITORI DESTINATI ALLA CACCA PROGRAMMATA E NEGLI ISTITUTI A GESTIONE PRIVATA	28
14.2.1 - PRIMA FASE: CONTROLLO MEDIANTE IL RICORSO A METODI ECOLOGICI	28
14.2.2 - SECONDA FASE: VERIFICA DA PARTE DELL'ISPRA DELL'EFFICACIA DEI METODI ECOLOGICI.....	28
14.3 - DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO FAUNISTICO ALL'INTERNO DELLE ZONE DESTINATE ALLA PRODUZIONE NATURALE DI FAUNA SELVATICA	29
14.3.1 - PRIMA FASE: CONTROLLO MEDIANTE IL RICORSO A METODI ECOLOGICI	29
14.3.2 - SECONDA FASE: VERIFICA DA PARTE DELL'ISPRA DELL'EFFICACIA DEI METODI ECOLOGICI	29
14.4 - DANNI ARRECATI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL PATRIMONIO FAUNISTICO ALL'INTERNO DELLE OASI DI PROTEZIONE O PRODOTTI DA SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ART. 2 COMMA I DELLA L. N. 157/92)	31
14.4.1 - PRIMA FASE: CONTROLLO MEDIANTE IL RICORSO A METODI ECOLOGICI	31
14.4.2 - SECONDA FASE: VERIFICA DA PARTE DELL'ISPRA DELL'EFFICACIA DEI METODI ECOLOGICI	31
APPENDICE	33

